



AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei Beni di Uso Civico

di Torano e Grotti (RI)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 1 - Principi Generali

Il presente regolamento si uniforma ai seguenti principi generali:

- rispetto della normativa nazionale e regionale di unitarietà ed indivisibilità del patrimonio civico;
- inalienabilità se non per comprovati motivi di tutela ambientale del patrimonio civico;
- equità nell'accesso ed equa distribuzione delle risorse rispetto, ove non in contrasto con la norma e con il presente regolamento, delle tradizioni e delle consuetudini.

Questo Regolamento, quindi, detta i principi per armonizzare le esigenze che nascono dall'amministrare la protezione e la conservazione del territorio secondo "criteri ecologici e di razionale zootecnia montana" con le esigenze che scaturiscono dall'uso civico di pascolo sulle terre di demanio civico comprese nel territorio delle frazioni di Torano e Grotti nel quadro delle consuetudini, delle tradizioni e dei regolamenti esistenti.

Sempre, in tal senso, devono essere intese anche le eventuali preclusioni al pascolamento che l'ASBUC può stabilire per alcuni pascoli o boschi gravati da Uso Civico soprattutto quando le formazioni forestali sono in rinnovazione:

- per i cedui si prevedono almeno sei anni di preclusione al pascolo dopo il taglio di fine turno dieci anni per le fustaie dopo il taglio di sementazione;

E' vietato il pascolo anche in occasione delle opere di rimboschimento fino a che la formazione forestale non si è ben affermata, mentre il pascolo non vede limitazione in occasione dei tagli di conversione all'alto fusto e nei diradamenti.

La fruizione dei pascoli è, inoltre, regolamentata dal Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005: in particolare, secondo quanto previsto negli articoli 106-107-108-109 e 110.

Le terre collettive, infatti, hanno rappresentato e rappresentano ancora la soluzione all'insopprimibile esigenza di vita delle popolazioni residenti, che nel passato è stata caratterizzata dal soddisfacimento dei bisogni primari anche per le persone più povere, mentre oggi si contraddistingue con l'esigenza di un ambiente più sano e più naturale con l'applicazione anche delle attività legate all'ecoturismo.

L'uso di questi terreni, quindi, resterebbe comunque civico, sebbene si apra una nuova tipologia rispetto agli usi civici tradizionali.

Questo Regolamento, pertanto, è un regolamento di norme tecniche per l'uso civico di pascolo sulle terre di demanio civico comprese nel territorio che protegga e conservi l'ambiente anche per perpetuare l'uso civico stesso.

Articolo 2:

Il presente Regolamento recepisce le norme attualmente vigenti in materia di:

- salute degli animali,
- igiene degli allevamenti,
- tutela del patrimonio boschivo naturale,
- tutela degli assetti idrogeologici ;

Qualora la norma generale dovesse variare, in caso di contrasto, il presente regolamento è automaticamente adeguato alla modifica sopravvenuta.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono definiti:

- Uso civico di pascolo: la consuetudine e la tradizione della comunità locale all'esercizio del pascolo ;
- Titolari dell'uso civico sono i cittadini residenti nelle frazioni di Torano e Grotti del Comune di Borgorose;
- Beni gravati da uso civico: sono gravati da uso civico tutti i fondi rustici di proprietà dell'Asbuc e quelli di proprietà privata dove non si è proceduto all'affrancazione riportati nell'elenco dei terreni assoggettati ad uso civico è conservato presso l'asbuc.

La proprietà comunale può essere fruita con il pascolo applicando il carico ottimale di bestiame che è di:

- 1.00 UBA/Ha per i pascoli;
- 0,25UBA/Ha per i boschi dove è possibile esercitare il pascolo;

Il carico massimo totale di bestiame per i terreni assoggettati ad uso civico è dato dalla formula $N^{\circ}\text{Ha pascoli} \times \text{Ubamax} + \text{Habosco} \times \text{Ubamax}$.

Non è possibile il superamento del carico massimo.

In caso di fabbisogno totale superiore al carico massimo ammesso, le decurtazioni verranno effettuate in modo proporzionale.

Per la corretta definizione di UBA si ha:

1 UBA = 1 bovino adulto

1 UBA = 1 equino adulto

0,60 UBA = 1 equino e bovino età compresa 6 mesi 2 anni

1 UBA = 1 asinino adulto

0,15 UBA = 1 ovino adulto

0,50 UBA = 1 caprino adulto

Articolo 4 - Regole generali.

L'esercizio dell'uso civico avviene in conformità con la loro destinazione colturale.

E' ammesso il pascolamento dei suini allo stato semibrado questi animali però devono pascolare nei boschi non in rinnovazione e negli arbusteti e fatto loro divieto di pascolare nei cotici erbosi a prato e prato naturale poiché il grufolamento danneggia gli apparati radicali delle erbe e ne compromette la ricrescita. E' ammesso l'uso civico ai non residenti solo per il pascolo dietro corresponsione di un canone stabilito annualmente per capo di bestiame dal Consiglio;

L'utilizzo dei beni di uso civico di pascolo da parte dei non residenti è ammesso solo qualora non pervengano entro la data del 1 dicembre richieste di utilizzo da parte dei residenti oppure le richieste siano poche e vi è un esubero di pascolo.

L'assegnazione dell'uso civico di pascolo avviene secondo questi criteri previa richiesta dell'interessato: soddisfacimento del fabbisogno familiare dei residenti, se vi sono ulteriori pascoli da assegnare si procederà all'assegnazione sempre ai residenti che hanno una quantità di bestiame superiore a quella del fabbisogno familiare soddisfatta questa esigenza si assegneranno i pascoli ai non residenti tramite affitto annuale. Non è ammessa la realizzazione di fabbricati nei lotti assegnati

E'ammessa previa autorizzazione comunale la realizzazione di capanne e ripari temporanei.

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono: Bovini, Equini, Ovini, suini e caprini.

Articolo 5 - Zonizzazione del pascolo

Il patrimonio civico a pascolo è suddiviso in zone che vengono assegnate al singolo avente diritto.

Le zone o comprese possono essere fruite i metodi di pascolamento come ad esempio il pascolamento semibrado, libero sui terreni adibiti a pascolo, turnato ed in successione.

Per sopraggiunte cause naturali non prevedibili o forme di degrado l'ASBUC può interdire temporaneamente il pascolamento in determinate zone o in toto e modificare in senso più restrittivo la durata della stagione pascoliva.

Sono esclusi dal pascolo tutti i boschi percorsi dal fuoco per un periodo di 15 anni dall'evento calamitoso.

Articolo 6 – Elenco degli assegnatari e durata della concessione:

Presso l'ASBUC è istituito l'elenco dei beneficiari del pascolo (ruolo pascolo) questo ultimo è esercitato in modo indiviso e perenne. Il pascolo viene assegnato annualmente entro il 30 aprile di ogni anno. Nell'elenco degli assegnatari sono riportati:

- le generalità degli assegnatari
- le località per il pascolo ;
- specie al pascolo;
- il numero di capi.

L'Assegnazione ha durata annuale, non è cedibile e scade al termine della stagione pascoliva. Su specifica richiesta degli allevatori residenti la concessione potrà individuare apposita area per le concessioni pluriennali.

Gli allevatori dovranno presentare tutta la modulistica di cui ai successivi articoli.

Articolo 7 - Richiesta di autorizzazione al pascolo per i residenti:

La richiesta di utilizzo per i residenti deve pervenire entro il 15 Novembre per l'anno successivo su apposito modulo disponibile presso L'Asbuc .

Nella richiesta, l'allevatore dovrà indicare:

- 1) le proprie generalità;
- 2) quelle del personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo;
- 3) il numero di capi di bestiame complessivo;
- 4) il numero del registro di stalla;
- 5) il codice aziendale;
- 6) le certificazioni sanitarie che dimostrano la buona salute degli animali;
- 7) i dati identificativi numero del marchio auricolare o microchip o altro perché il bestiame al pascolo deve essere sempre identificabile e riconducibile al proprietario;

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Asbuc comunica al richiedente l'esito della richiesta e la località assegnata.

Almeno una settimana prima della monticazione, il proprietario dovrà comunicare:

- 1) le generalità del personale addetto alla custodia del bestiame se vi sono state variazioni.

La domanda di fida pascolo deve essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, all'ASBUC entro e non oltre il 1 dicembre e saranno valide per l'anno successivo.
2. Il richiedente, mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente dovrà:

- 1) dichiarare le proprie generalità;
- 2) dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo a titolo professionale con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.L., o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2.135 del codice civile, in possesso di P.I. e/o iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- 3) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio frazionale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;
- 4) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- 5) di allegare copia del corrispettivo spettante all'ASBUC per la fida dell'anno in corso ai sensi del successivo art. 5, commi 1 e 3, su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di Fida;
- 6) dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale di esso.

Dopo la presentazione della domanda, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

L'importo della fida pascolo è così stabilito:

Per l'anno 2021 l'importo di Fida Pascolo è fissato per le aziende di allevamento di bestiame con le seguenti modalità:

- In € 10,00 a Uba secondo i valori indicati all'art. 3 del presente regolamento:

Detto importo sarà adeguato annualmente dal Consiglio.

Articolo 8 - Richiesta di autorizzazione per non residenti delle frazioni Torano e Grotti di Borgorose:

Ove si accerti che vi sia un'eccedenza delle superfici pascolive, la stessa potrà essere concessa agli allevatori non residenti. A tal fine, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale (www.asbuctorano.it).

L'importo della concessione di pascolo per i non residenti è così stabilito:

Per l'anno 2021, l'importo di concessione è fissato per le aziende di allevamento di bestiame non residenti viene fissati in € 45,00 a Uba, secondo i valori indicati all'art. 3 del presente regolamento:

Detto importo sarà adeguato annualmente dal Consiglio.

In via prioritaria, l'eccedenza delle superfici pascolive verrà assegnata ai residenti delle altre frazioni del Comune di Borgorose,rispettando le assegnazioni e i criteri delle annualità precedenti ed ove verranno riscontrate ulteriori eccedenze, si procederà all'assegnazione delle medesime con asta pubblica.

Ove l'eccedenza delle superfici sia di estensione esigua tale non consentire l'espletamento dell'asta pubblica, le stesse potranno essere assegnate dal Presidente mediante la negoziazione ad un prezzo base non inferiore ad € 60,00.

ART. 9 Norme di condotta e modalità di pascolo.

Il bestiame al pascolo deve essere identificabile tramite orecchino o microchip. Il pascolo dell'erba deve essere accurato e completo sull'intera superficie, senza provocare danno al cotico erboso.

E' ammessa la seguente modalità di pascolo: pascolamento guidato: il gruppo di animali è mantenuto su una determinata superficie dal controllo del pastore.

Qualora, per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punto d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati, sentieri e stradelli ben individuati.

In conformità alla normativa vigente (**art. 110 Regolamento Regionale Lazio n. 7/2005**) l'ingresso sul territorio demaniale può esercitarsi:

- ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri slm dal 1° marzo al 30 novembre;

– ad altitudine superiore ai 1200 metri slm , dal 15 maggio al 15 ottobre.

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali delle frazioni di Torano e Grotti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- A.** vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo coadiuvante familiare o lavoratore dipendente. Qualora sia accertato dall'Autorità competente che il titolare del diritto di fida non sia in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, previdenziale, assicurative, ecc., l'Ente provvede alla revoca dell'autorizzazione di fida.
 - B.** Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata all'ASBUC e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - C.** Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'ente;
 - D.** Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
 - E.** Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - F.** Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, nel periodo di fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
 - G.** Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
 - H.** Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
 - I.** Durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniale, dovendosi il diritto dei fidatari risolvere nel puro passaggio;
 - K.** E' vietato fidare animali forestieri nel Demanio. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fida stabilita.
 - L.** È vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate o l'uscita dopo la data fissata dal presente regolamento;
- L'ASBUC declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Articolo 10 : Pascolo delle capre.

Il pascolo delle capre è ammesso solo nelle zone a maggiore fertilità dove non vi siano fenomeni in atto di erosione del manto erboso e di sovrappascolo. Possono essere frequentati con carichi opportuni i boschi e gli arbusteti. Comunque per il pascolo delle capre vanno individuate delle precise sezioni ove pascolare.

Articolo 11- Il pascolo del bestiame pericoloso.

Ai fini dell'incolumità è vietato lasciare sciolti al pascolo tori, equini, ovini ed altri animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere, se non in opportune aree di pascolo che siano convenientemente recintate da efficienti chiudende, anche mobili, in modo da rendere impossibile la fuoriuscita del bestiame.

Articolo 12 - Punti di abbeverata.

E' facoltà del beneficiario realizzare previa autorizzazione dell'ASBUC e Nulla Osta del Comune punti di abbeverata fissi o mobili. Le derivazioni e prese d'acqua realizzate presso fonti e fontanili dovranno in ogni caso garantire un getto di acqua pulito non contaminato dagli animali. Colui che esercita l'uso civico può fruire dei fontanili, delle fonti dei ruscelli e degli altri punti d'acqua che si trovano nel territorio. Può trasportare presso i pascoli anche l'acqua qualora vi sia penuria di quella naturale.

Articolo 13 - Accesso ai pascoli e ai boschi.

L'accesso del bestiame ai pascoli avviene attraverso la viabilità rurale esistente L'accudiente ed il

beneficiario possono, qualora la viabilità lo consenta, raggiungere il pascolo con mezzi meccanici di ridotte dimensioni. Agli stessi è consentito trasportare acqua e foraggio eventualmente anche decespugliando le piste di accesso. E' consentito l'accesso con moto da cross agli accudienti ed ai beneficiari, non e' consentito, al di fuori della viabilità esistente l'accesso ai boschi . é fatto divieto di viaggiare con mezzi a motore sulle piste e fuori strada a coloro che non sono in loco per lo svolgimento di pratiche legate all'allevamento, all'agricoltura oppure alla selvicoltura.

Articolo 14 Sospensione dell'autorizzazione.

L'ASBUC ha la facoltà di sospendere l'autorizzazione quando l'allevatore sia responsabile in caso di danni ai beni del demanio civico e/o all'ambiente naturale, inosservanza del presente regolamento.

Articolo 15 - Divieti.

E' vietata l'immissione di bestiame non preventivamente autorizzato privo di marca auricolare e non iscritto nei registri di stalla. E' vietato il pascolo brado.

Articolo 16 - Interventi di gestione.

I programmi e gl'interventi di gestione sui beni gravati da Uso Civico, volti a conseguire la migliore tutela, conservazione, manutenzione e valorizzazione degli stessi, sono stabiliti dall'Asbuc con appositi progetti di miglioramento e conservazione che possono essere proposti anche da persone esterne, L'ASBUC può chiedere agli allevatori o ad altri un contributo per progetti o interventi finalizzati alla pianificazione, alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni di Uso Civico compresi nel proprio territorio.

Articolo 17 Iniziative per il miglioramento dei prati-pascolo.

Si possono intraprendere da parte degli allevatori previa autorizzazione le seguenti iniziative finalizzate al miglioramento dei pascoli:

La mandatura (dei bovini) e stabbiatura (degli ovini) notturna si può effettuare soltanto su aree a pendenza limitata per mezzo di recinzioni mobili; devono essere previsti circa 4-5 m² per notte per ogni capo bovino o equino e circa 1-2 m² per notte per ogni capo ovino o caprino; l'area deve essere ruotata ogni 2 o 3 giorni.

Le aree dei pascoli invase da arbusti di modesta taglia possono essere gestite mediante la tecnica degli alti carichi istantanei (50-100 animali per ettaro per almeno 25.000 kg di Peso Vivo) al fine di ottenere contemporaneamente un elevato prelievo poco o nulla selettivo, un'azione di calpestamento delle specie arbustive da eliminare e la restituzione delle deiezioni. È ammessa la combinazione di specie animali diverse (bovini, caprini, ovini, equini) per un effetto più immediato sugli arbusti e migliorativo per l'insediamento delle specie erbacee tipiche dei pascoli. Sono ammesse le concimazioni azotate mediante integrazione alimentare (aumenta la restituzione dell'azoto attraverso le deiezioni, la qual cosa favorisce la competizione delle graminacee); è altresì ammesso l'apporto di sali fosfatici monosodici e monocalcici solo mediate rulli collocati nei punti sale sul pascolo (per ottenere effetti positivi sono sufficienti anche modesti arricchimenti di fosforo al suolo). Per migliorare la copertura e la qualità del cotico, si può ricorrere al pascolamento differito (per ottenere un maggiore apporto di semi delle specie desiderate, facendo avanzare la granigione e la disseminazione) associato a utilizzazioni razionali e intense (per consentire una migliore germinazione del seme), oppure si può ricorrere al pascolamento interrotto (per evitare un'eccessiva disseminazione delle specie più precoci che non sempre presentano le migliori caratteristiche pabulari).

Articolo 18 Realizzazione d'infrastrutture di tipo precario.

Durante la stagione del pascolamento, gli assegnatari possono essere autorizzati dall'ASBUC con il quale verrà anche concordato il luogo del posizionamento, a realizzare infrastrutture di tipo precario, da utilizzarsi esclusivamente per il riparo degli addetti ai lavori e per il ricovero e la custodia del bestiame. Con analoghe modalità, potranno essere predisposte altre infrastrutture precarie quali abbeveratoi per il bestiame, recinzioni, recinti per la cattura, incastrini per tener fermi gli animali durante interventi terapeutici e altro, punti per la distribuzione del sale e punti per il riposo.

Al termine della stagione del pascolamento, gli assegnatari dovranno rimuovere tutte le infrastrutture di che trattasi.

Articolo 19 Diffusione delle informazioni.

Tutte le disposizioni e indicazioni sui pascoli sono rese note mediante pubblicazione nell'albo.

Articolo 20 Sanzioni

Gli assegnatari del pascolo che si sono resi responsabili d'infrazioni alle norme del presente regolamento, sono soggetti a sanzione. La sanzione pecuniaria sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e sarà variabile tra un minimo ed un massimo e verrà calcolata in base al Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005 e alle leggi regionali vigenti n. 39/2002 e 29/1987.

Oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di reiterato e malo comportamento sarà sempre applicata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'Uso Civico per un periodo di tempo compreso tra uno e cinque anni . L'ammontare delle singole sanzioni sarà indicato dall'ASBUC tenendo conto del rispetto delle normative vigenti. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono devoluti alla Cassa dell'ASBUC Torano Grotti.

Per la violazione dell'art. 9, comma 1, lettera k), comporta una penale, prevista nelle more dell'atto di fida, pari a 4 (quattro) volte il prezzo della fida pagata.

Articolo 21 – Procedura Sanzionatoria

1. Salvo per i reati previsti dal Codice Penale per i quali si provvede a dare notizia di reato all'Autorità giudiziaria, alle sanzioni di cui all'art. 20 si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e alla L.R. n. 30/1994, L.R. 39/2002 e regolamento Regionale n.7/2005

2. Il Sindaco quale autorità Amministrativa viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

3. Le sanzioni di cui all'art. 20 previste da norme statali e regionali si intendono modificate nel caso intervengano relative modifiche o integrazioni alle citate norme, mentre le restanti potranno essere modificate con atto deliberativo del Consiglio.

Articolo 20 – Prescrizioni non previste

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima forestale" e a tutte le leggi nazionali e regionali in materia di difesa del suolo e sanitaria.

Articolo 21 - Controlli

1. Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Locale, Carabinieri Forestali dello Stato, la Polizia Provinciale, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 22 Norma provvisoria e finale

Il presente regolamento abroga ogni e qualsiasi regolamento preesistente.